



Città di Asti

Ordinanza n. 22 del 3 aprile 2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure urgenti volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 -Proroga e integrazione delle misure organizzative

IL SINDACO

Visti:

- La deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione del rischio epidemiologico da Covid 19" convertito in Legge 5 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato in parte dal Decreto legge n. 19 del 2020;
- Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19" ed in particolare gli art. 60, 67, 87, 103, 104 e 107;
- Il Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 recante misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da "Covid 19";
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020 che recano le disposizioni attuative delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "Covid 19" e in particolare l'art. 1 c. 6 del DPCM 11 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 che reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale ed in particolare l'art. 2 c. 1;
- Il Decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte;
- La Delibera della Giunta Regionale del Piemonte n. 1 - 1179 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto "Legge regionale n. 58/1987, articolo 4. Intervento del personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte. Revoca della DGR 2-1154 del 23/3/2020";
- L'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 658 del 29 marzo 2020 *Ordinanza di Protezione Civile n. 658 recante* "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

- La Direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2020;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 23 marzo 2020 con la quale sono state adottate, a far tempo dall'entrata in vigore del provvedimento stesso e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da "COVID-2019", specifiche misure volte ad assicurare nel territorio comunale:

- il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19;
- il mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e la semplificazione del rapporto con i cittadini/utenti;
- la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati;
- l'erogazione dei servizi, laddove possibile, mediante modalità digitali e telefoniche;
- la riduzione degli spostamenti e il divieto degli assembramenti di persone, limitando, in via transitoria, i servizi da erogare con presidi fisici pur garantendo le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

Dato atto che le modalità di organizzazione dei servizi interni ed esterni sono dettagliatamente specificate degli allegati 1 e 2 della richiamata ordinanza;

Preso atto che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 88 del 2 aprile 2020, l'efficacia delle misure urgenti di contenimento e di gestione dell'epidemia da Covid 2019 contenute nei D.P.C.M. 8, 9, 11 e 22 marzo 2020 sono state prorogate fino al 13 aprile 2020;

Dato atto che i servizi di polizia municipale devono essere resi in presenza e che le polizie locali sono direttamente coinvolte nel controllo del rispetto delle misure contenute nei provvedimenti statali e regionali. Fatti salvi i congedi/permessi, etc. di legge, è comunque consentita ed incentivata la fruizione delle ferie già maturate nel corso del corrente anno, così come dei 4 giorni di festività sopresse, il recupero dei festivi infrasettimanali e delle ore di straordinario effettuate, oltre ovviamente all'obbligo alla fruizione di eventuali ferie relative al 2019;

Evidenziato altresì che la D.G.R. del 30 marzo 2020 citata sopra, ha disposto il massimo impiego del personale di polizia locale dipendente dai Comuni piemontesi e dalle Province e Città metropolitana di Torino, nonché l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nell'ambito delle attività di protezione civile svolte per fronteggiare la calamità in atto, conseguentemente revocando la precedente deliberazione n. 2-1154 del 23/3/2020;

Evidenziato infine che il Servizio di Pubblica Affissione affidato alla concessionaria M.T. S.p.A., è stato riconosciuto quale servizio di pubblica utilità in considerazione della necessità di garantire l'affissione dei manifesti funebri e che tale attività necessita la presenza presso la sede operativa della società collocata in immobile di proprietà comunale, in via Natta, n. 3;

Dato atto, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 31 marzo 2020 in esecuzione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 "Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologia derivanti da agenti virali trasmissibili" sono stati definiti gli interventi di sostegno economico per i nuclei familiari disagiati a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID19;

Considerata la necessità di assicurare tempestivamente l'attuazione di dette misure nell'ambito dei servizi e delle attività amministrative di competenza comunale, per l'ulteriore periodo previsto dal predetto D.P.C.M. 1 aprile 2020 e quindi fino al 13 aprile integrando ove necessario quelle a suo tempo adottate e come meglio specificato negli all. 1) e 2) della presente ordinanza;

Atteso che il prolungamento delle disposizioni sull'erogazione dei servizi comunali interni ed esterni comporta la necessità di adottare provvedimenti organizzative del personale compatibili con detto ulteriore slittamento dei termini facendo ricorso agli strumenti ordinari della contrattazione nonché a quelli straordinari previsti dalla disposizioni di legge per fare fronte all'emergenza epidemiologica;

Atteso, altresì, che al fine di assicurare la tempestiva erogazione da parte dei competenti Servizi sociali comunali delle misure di sostegno di alla Delibera di giunta 117 del 31 marzo 2020 l'attività del medesimo servizio deve essere implementata rispetto a quanto previsto nella richiamata ordinanza sindacale;

Visti:

- L'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- L'art. 13 dello Statuto della Città di Asti;

ORDINA

- a) di prorogare l'efficacia dei provvedimenti adottati con l'Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020 - che qui si intende integralmente richiamata - fino al 13 aprile;
- b) di assicurare che i Dirigenti ed i Responsabili di servizio adottino tutte le ulteriori misure organizzative necessarie a rendere compatibile l'organizzazione del personale con il prolungamento delle nuove modalità di erogazione dei servizi comunali sia interni che esterni, utilizzando tutti gli strumenti contrattuali.
- c) di assicurare altresì che l'organizzazione dell'attività dei Servizi sociali sia implementata al fine di garantire la tempestiva e puntuale erogazione degli interventi di sostegno indicati in premessa, anche con il supporto del personale dipendente assegnato ad altri Settori comunali;
- d) di assicurare che il Servizi di Polizia locale della Città di Asti siano svolti garantendo la massima disponibilità del personale addetto nonché l'immediato intervento ed il collegamento con gli altri servizi operanti nell'ambito delle attività di protezione civile svolte per fronteggiare la calamità;
- e) di assicurare infine lo svolgimento del servizio di pubblica affissione come sopra indicato;
- f) di dare atto che gli allegati 1) e 2) dell'Ordinanza n. 17 del 23 marzo 2020 risultano di conseguenza modificati come da allegati 1) e 2) alla presente Ordinanza che pertanto sostituiscono integralmente i precedenti;

DISPONE